AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del Direttore SC Personale e Sviluppo Risorse Umane

n. 2017/675 del 15/09/2017

Copia in pubblicazione

OGGETTO:

Concessione congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. - dipendente a tempo indeterminato F.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE PROPONENTE
Zanassi dr. Pierluigi	Alineri dr.ssa M.Isabella
(Firmato in originale)	(Firmato in originale)

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio	Conto	Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 15/09/2017

Trasmessa alla Giunta Regionale in data **In visione dal** 21/09/2017

Trasmessa al Collegio Sindacale in data **Pubblicata ai sensi di legge dal** 22/09/2017

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

dr.ssa Anna Zavanone

(Firmato in originale)

OGGETTO: Concessione congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. - dipendente a tempo indeterminato F.A.

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Copia in pubblicazione

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la nota registrata con prot. n. 0089233 del 07/09/2017 con cui F.A., dipendente a tempo indeterminato, ha chiesto di poter usufruire del congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i, per assistere il familiare convivente, disabile in situazione di gravità, nei seguenti giorni: 03 - 05 - 10 - 12 - 17 - 24 - 26 - 31 ottobre 2017;

Richiamato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 53 del 08/03/2000), come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 119 del 18/07/2011 che prevede "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1 del presente decreto. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. … Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. …";

Vista la Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 con cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

Atteso che risulta depositato agli atti il verbale della Commissione Medica ASL Alessandria, la quale in data 04/04/2016 ha accertato, nei confronti del soggetto per la cui assistenza viene richiesto il congedo in argomento, la sussistenza dello stato di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

Dato atto che il richiedente risulta essere l'unica persona ad usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 della succitata legge per assistere tale soggetto;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato;

Visto l'inoltro della predetta richiesta di congedo, al fine di dare conoscenza dell'assenza da parte del dipendente F.A., al Dirigente Infermieristico Responsabile S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa.);

Considerato che nei confronti del dipendente in parola con precedenti provvedimenti è stato disposto il riconoscimento di congedo ai sensi della citata normativa per complessivi gg. 162, si dà atto che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, c. 2 Legge 8 marzo 2000 n. 53;

Vista la circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce, tra l'altro, indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità grave;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla sopra citata norma, di concedere a F.A. il congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 e s.m.i., nei seguenti giorni: 03 - 05 - 10 - 12 - 17 - 24 - 26 - 31 ottobre 2017 dando atto che durante il periodo di congedo lo stesso ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che detto periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2017 definito in € 47.446,00)

DETERMINA

1) di concedere a F.A., dipendente a tempo indeterminato, il congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 e s.m.i, per assistere il familiare convivente, disabile in situazione di gravità, nei seguenti giorni: 03 - 05 - 10 - 12 - 17 - 24 - 26 - 31 ottobre 2017;

2) di precisare che la concessione di cui al punto 1) è subordinata alla conferma del possesso, da parte del dipendente in parola, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del riconoscimento del beneficio in argomento;

3) di dare atto che durante il predetto periodo di congedo il dipendente F.A. ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative

Copia in pubblicazione

del trattamento e che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2017 definito in € 47.446,00);

4) di dare atto che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

5) di fare obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero determinare la decadenza dal diritto;

6) di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 10/1995, stante l'imminente decorrenza del congedo richiesto.

* * * * *

Copia in pubblicazione

Determinazione del Direttore

n. **2017/675**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Cavallero dr.Ezio

(Firmato in originale)

Copia in pubblicazione